



COMUNE DI CHIETI

Codice Fiscale 00098000698
Tel. 0871 3411 - PEC:
protocollo@pec.comune.chieti.it

Prot. 11.403

Chieti, li 24-02-2022

ORDINANZA N. 74

DEL 24 FEB. 2022

OGGETTO:

Divieto su tutto il territorio comunale, per gli esercizi pubblici che somministrano alimenti e bevande, di vendere bevande per asporto in contenitori di vetro nel periodo dal 24/02/2022 al 5/09/2022 dalle ore 20.00 alle ore 6.00

IL SINDACO

Premesso che le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcool hanno assunto, con l'approvazione della Legge 30 marzo 2001 n. 125 "Legge quadro in materia di alcool e problemi correlati", la valenza di interesse generale e giuridicamente protetto e che le ordinanze previste dall'art. 54 de1 D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i, hanno lo scopo di disciplinare "adattamenti e modulazioni di precetti legislativi generali in vista di concrete situazioni locali";

Constatato che sul territorio comunale vengono segnalati, a tutt'oggi, numerosi fenomeni di abbandono al suolo di rifiuti costituiti da bottiglie e bicchieri di vetro, collegati ad un consumo di alcolici prevalentemente notturno, effettuato in spazi pubblici non pertinenti ad aree attrezzate di pubblici esercizi;

Considerato che, detta condotta, crea pericolo per la sicurezza e per la pubblica incolumità, impedendo, nel contempo, alla cittadinanza di fruire in maniera libera e tranquilla degli spazi e delle aree pubbliche, con conseguenze negative per il decoro della Città;

Rilevato, altresì, che si rende necessario porre in essere ogni utile iniziativa tesa a garantire un sufficiente livello di sicurezza urbana per la tutela dell'incolumità pubblica negli spazi e contesti urbani frequentati dai cittadini;

Valutata la necessità di predisporre strumenti contingibili ed urgenti per contrastare, inoltre, l'abbandono incontrollato dei contenitori di vetro e di intraprendere ogni utile iniziativa tendente alle rispetto delle norme che regolano la vita e la convivenza civile;

Preso atto delle indicazioni assunte in sede di riunione del Comitato per L'ordine e la Sicurezza per la programmazione dei servizi di ordine pubblico per la tutela della pubblica sicurezza nelle aree interessate dal fenomeno della "movida";

Tenuto conto delle indicazioni pervenute dalla Questura ai fini della prevenzione e della tutela della sicurezza pubblica;

Sentito in merito l'Assessore al Commercio;

Visto l'articolo 54, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - nella parte in cui riconosce al Sindaco il potere di adottare, con atto motivato, provvedimenti finalizzati a prevenire o ad eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Dato atto che il presente provvedimento è preventivamente comunicato a S.E. il Prefetto della Provincia di Chieti;

Viste le circolari del Ministero degli Interni in materia di sicurezza urbana;

Visto l'art. 7 bis del Dlgs 267/2000;

ORDINA

nel periodo dal 24/02/2022 al 05/09/2022, dalle ore 20.00 alle ore 06.00, su tutto il territorio comunale è fatto obbligo agli esercizi pubblici che somministrano alimenti e bevande di fornire esclusivamente i prodotti in contenitori monouso, con divieto di somministrare in bicchieri o bottiglie di vetro, fatto salvo il consumo al banco e/o al tavolo negli spazi interni e/o esterni all'esercizio a ciò espressamente autorizzati (es. dehor, spazi in concessione delimitati ed attrezzati);

è altresì vietato, nel periodo e gli orari di cui al punto precedente, il consumo su area pubblica di qualsiasi alimento e/o bevanda in contenitori di vetro;

INFORMA CHE

- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data;
- la Polizia Municipale è incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento.

DISPONE

Chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 determinata nella misura ridotta in € 50,00 con l'obbligo di cessare immediatamente la condotta illecita e rimuovere con immediatezza ogni conseguenza;


La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Chieti ;

La trasmissione, per opportuna conoscenza, di copia a:

- S.E. il Prefetto della Provincia di Chieti ;
- Questura di Chieti;
- Comando Carabinieri;
- Comando della Guardia di Finanza;
- Comando di Polizia Municipale.

IL SINDACO

Dr. Pietro Diego Ferrara



COMUNE DI CHIETI

Tel. 0871 3411 - PEC: protocollo@pec.comune.chieti.it